

CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

■ di Luigi Ferrajoli

Semplificazioni
in materia
tributaria

La L. 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 28 aprile ed entrata in vigore il giorno successivo, ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, meglio noto come decreto semplificazioni fiscali, in quanto rappresenta l'ultimo degli interventi attuati dal Governo Monti al fine di rendere più agevoli i rapporti tra Stato e cittadino e, quindi, anche tra Fisco e contribuenti.

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nell'intento del Legislatore, è stato emanato in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni per la **semplificazione in materia tributaria**, al fine di assicurare la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, nonché di adottare strumenti volti all'efficientamento ed al potenziamento delle procedure di accertamento.

In sintesi

■ Il decreto semplificazioni fiscali ha sostituito la previgente normativa regolante la cancellazione delle partite Iva con una disciplina meno articolata per quanto riguarda l'individuazione e la cancellazione delle stesse, conferendo in capo all'Agenzia delle Entrate il potere di procedere alla revoca semplicemente sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria ed assicurando, altresì, specifiche forme di contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti.

Il titolo I del decreto in commento, interamente dedicato alla semplificazione della normativa fiscale, prevede, nello specifico, la soppressione, ai fini del cd. spesometro, della soglia di € 3.000 per le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette ad obbligo di fatturazione, con la conseguenza che, d'ora in avanti, dovrà essere comunicato all'Amministrazione finanziaria l'ammontare annuo di tutte le operazioni rese e ricevute nei confronti di ogni singolo cliente o fornitore; la possibile rateizzazione dei debiti erariali; il differimento dell'obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a € 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

Oltre agli interventi di semplificazione tributaria, il decreto legge ha introdotto alcune misure volte a rendere più efficace la lotta all'evasione, tra le quali

rientra anche una particolare procedura di revoca delle partite Iva inattive disciplinata dal co. 9, art. 8.

Il suddetto co. interviene, alla lett. a), sulla normativa regolante la **cancellazione delle partite Iva**, sostituendola con una disciplina meno articolata per quanto riguarda l'individuazione e la cancellazione delle stesse ed assicurando, altresì, specifiche forme di contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti.

Inoltre, nella successiva lett. b), viene delineato un peculiare regime pubblicitario destinato alle partite Iva, stabilendo che siano messi a disposizione della collettività servizi volti a fornire informazioni sullo stato di attività delle medesime e sulla generalità dei titolari.

In sede di conversione, ad opera della citata L. 44/2012, la previsione in esame non ha subito alcun cambiamento sostanziale e, solo nella lett. b), l'espressione *35-quater* è stata sostituita dalla seguente: Art. 35-*quater* - (Pubblicità in materia di partita Iva); per questo motivo, nel prosieguo, si farà precipuo riferimento alla normativa contenuta nel D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

ART. 8, CO. 9, LETT. A), D.L. 16/2012

La lett. a), co. 9 novella il co. 15-*quinquies*, art. 35, D.P.R. 633/1972 [CFE 235], sostituendolo con il seguente: «L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al co. 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita Iva. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo».

Con il decreto semplificazioni e, in particolare, mediante il citato co. 9, art. 8, è stata delineata una **procedura più snella ed automatizzata** per la **chiusura delle partite Iva inattive**, rispetto a quella introdotta la scorsa estate con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. con L. 15 luglio 2011, n. 111.

Al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di imposta sul valore aggiunto, il co. 22, art. 23 della cd. Manovra correttiva (D.L. 98/2011) aveva infatti disposto l'introduzione, nell'art. 35, D.P.R. 633/1972, di un co. 15-*quinquies*, oggetto di modifica da parte delle disposizioni in commento.

Nuova
disciplina

Pubblicità

Chiusura
delle partite
Iva inattive

Sanatoria

Tale norma, nella propria formulazione previgente, stabiliva che l'attribuzione del numero di partita Iva fosse revocata d'ufficio soltanto qualora, per le ultime tre annualità, il titolare non avesse esercitato l'attività di impresa o di arti e professioni ovvero se, benché obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva, non avesse adempiuto a tale obbligo.

Il successivo co. 23 aveva poi introdotto nell'ordinamento tributario una vera e propria sanatoria in caso di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività. In pratica, i titolari di partita Iva che non avessero adempiuto a tale obbligo avrebbero potuto sanare tale violazione versando, mediante il Modello F24 «*versamenti con elementi identificativi*», un importo corrispondente al quarto della minor sanzione indicata nell'art. 5, co. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 [CFE 1620], entro il nuovo termine fissato dall'art. 29, co. 6, D.L. 216/2001, al 31 marzo 2012.

Potere di revoca

Le previsioni recentemente introdotte, sostituendo integralmente il contenuto del richiamato co. 15-*quinquies*, stabiliscono invece in capo all'Ufficio il **potere** di procedere alla revoca semplicemente sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, grazie ai quali l'Ufficio medesimo sarà messo nella posizione di individuare i titolari di partita Iva che, benché obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di **cessazione** della **propria attività**.

La normativa in commento ha pertanto ridotto notevolmente gli adempimenti necessari ai fini della cancellazione, eliminando i previgenti requisiti del mancato svolgimento dell'attività o dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale nell'ultimo triennio ed, ancorando, invece, tale facoltà alla sola ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività.

Nel decreto Semplificazioni non mancano poi disposizioni volte ad assicurare l'instaurazione del contraddittorio con i contribuenti selezionati dall'anagrafe tributaria, ai quali dovrà essere inviata, in automatico, una comunicazione concernente la possibile cancellazione della propria partita Iva, in quanto ritenuta inattiva.

Alternative dei destinatari

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, i **destinatari** della **comunicazione** dispongono delle **due seguenti alternative**:

- qualora avessero cessato l'attività, potrebbero provvedere al pagamento della sanzione prevista in caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione, nella misura ridotta ad un terzo del minimo, vale a dire € 172, mediante **Modello F24**;
- qualora, invece, dovessero rilevare che alcuni elementi fondamentali sono stati valutati erroneamente o nemmeno considerati, potrebbero fornire i chiarimenti necessari o comunicare elementi aggiuntivi, rispetto alle informazioni normalmente presenti in **Anagrafe tributaria**, affinché l'Agenzia delle Entrate si astenga dal procedere alla revoca d'ufficio della partita Iva.

Iscrizione a ruolo

Decorso tale lasso di tempo senza che i contribuenti si siano attivati o senza che l'Ufficio abbia accolto le contestazioni mossegli, la somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione atti-

ività di cui all'art. 5, co. 6, D.Lgs. 471/1997, per un importo variabile dai € 516 ai € 2.065, verrà iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.

ART. 8, CO. 9, LETT. B), D.L. 16/2012

La lett. b), co. 9 introduce all'interno del D.P.R. 633/1972, subito dopo l'art. 35-ter, il seguente art. 35-quater: «Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita Iva attribuito ai sensi dell'art. 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare».

Il provvedimento in esame prevede quindi che l'Agenzia delle Entrate predisponga un **servizio di libero accesso al pubblico** che consenta a chiunque di verificare, mediante i dati disponibili nell'Anagrafe tributaria, le seguenti **informazioni**:

- **validità del numero di partita Iva;**
- **stato di attività della partita Iva inserita, denominazione del soggetto o, in mancanza, cognome e nome della persona fisica titolare.**

Tutto ciò è, come detto, chiaramente volto ad ostacolare il noto ed esteso fenomeno delle frodi in campo Iva, attraverso la previsione di una maggiore pubblicità ed un conseguente controllo diffuso sullo stato e sulla titolarità delle partite medesime.

Informazioni

Numero
di partita Iva e
stato di attività